

ALLEGATO A

Oggetto: Regolamento del Consiglio Comunale n. 286 – Approvazione modifiche.

TESTO IN VIGORE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>Articolo 13 - Composizione delle commissioni consiliari permanenti ordinarie.</p> <p>1. Ogni commissione consiliare permanente ordinaria è composta da consiglieri rappresentanti tutti i gruppi consiliari. Tutti i consiglieri, hanno diritto di far parte di due commissioni consiliari permanenti ordinarie. Tale limite può essere superato quando si renda necessario per garantire comunque un rappresentante di ogni gruppo consiliare in tutte le commissioni, ovvero per la ragione di cui al successivo comma 3. Comunque nessun consigliere appartenente a un gruppo con due componenti può far parte di più di quattro commissioni, e nessun consigliere appartenente ad un gruppo con tre o più componenti può far parte di più di tre commissioni. I gruppi consiliari hanno diritto ad un numero massimo di rappresentanti nelle commissioni consiliari permanenti ordinarie complessivamente pari al doppio dei consiglieri del gruppo, e comunque devono essere rappresentati da almeno un consigliere in ogni commissione, e non possono essere rappresentati in nessuna commissione da un numero di consiglieri superiore ad un quinto della propria rappresentanza complessiva nelle sei commissioni. Il numero complessivo dei consiglieri appartenenti al Gruppo Misto deve essere ripartito rispettando la proporzione tra il numero degli aderenti all'articolazione "di maggioranza", e quello dei consiglieri aderenti all'articolazione "di minoranza".</p> <p>2. Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio Comunale non possono far parte di alcuna commissione.</p> <p>3. Ogni consigliere comunale può rinunciare a far parte delle commissioni consiliari permanenti ordinarie o può far parte di una sola commissione, comunicandolo in forma scritta al Presidente del Consiglio Comunale, purché il suo gruppo consiliare garantisca la presenza di almeno un consigliere in ogni commissione. In presenza di tali rinunce, il gruppo consiliare interessato può richiedere l'inserimento di altri consiglieri sino al tetto massimo complessivo di rappresentanti di cui al precedente comma 1, ed entro i limiti stabiliti per ciascun consigliere dallo stesso comma.</p> <p>4. L'indicazione della distribuzione dei consiglieri di ogni gruppo nelle commissioni consiliari permanenti è comunicata in forma scritta dal capogruppo al Presidente del Consiglio Comunale. Per il Gruppo Misto essa deve essere sottoscritta da entrambi i vicecapogruppo e, in</p>	<p>Articolo 13 - Composizione delle commissioni consiliari permanenti ordinarie.</p> <p>1. Ogni commissione consiliare permanente ordinaria è composta da consiglieri rappresentanti tutti i gruppi consiliari. Tutti i consiglieri, hanno diritto di far parte di quattro commissioni consiliari permanenti ordinarie. Tale limite può essere superato quando si renda necessario per garantire comunque un rappresentante di ogni gruppo consiliare in tutte le commissioni, ovvero per la ragione di cui al successivo comma 3. I gruppi consiliari hanno diritto ad un numero massimo di rappresentanti nelle commissioni consiliari permanenti ordinarie complessivamente pari al quadruplo dei consiglieri del gruppo, e comunque devono essere rappresentati da almeno un consigliere in ogni commissione e non possono essere rappresentati in nessuna commissione da un numero di consiglieri superiore ad un quinto della propria rappresentanza complessiva nelle sei commissioni. Il numero complessivo dei consiglieri appartenenti al Gruppo Misto deve essere ripartito rispettando la proporzione tra il numero degli aderenti all'articolazione "di maggioranza", e quello dei consiglieri aderenti all'articolazione "di minoranza".</p> <p>2. Invariato</p> <p>3. Invariato</p> <p>4. Invariato</p>

<p>caso di disaccordo la scelta viene effettuata dal vicecapogruppo anziano ai sensi di legge. Qualora un gruppo consiliare non proceda all'indicazione, la collocazione dei consiglieri è proposta dal Presidente.</p> <p>5. I consiglieri assenti dalla riunione della commissione consiliare permanente ordinaria della quale fanno parte, possono essere sostituiti a tutti gli effetti dal proprio capogruppo, o da un altro consigliere da questi delegato per iscritto. Tale delega deve essere consegnata alla segreteria della commissione entro la conclusione della seduta della stessa.</p> <p>6. I consiglieri comunali possono partecipare comunque alle riunioni delle commissioni consiliari permanenti ordinarie delle quali non fanno parte, con le modalità di cui al successivo articolo 137.</p> <p>7. Ogni gruppo consiliare può farsi assistere, nel corso dei lavori delle commissioni consiliari permanenti ordinarie, da un esperto di propria fiducia per ogni materia di cui al precedente articolo 11, previa comunicazione scritta da parte del capogruppo al presidente della commissione. Gli esperti, salvo quanto previsto dal successivo comma 9, non hanno diritto di parola né di voto e non possono assistere alle sedute segrete delle commissioni. Essi devono essere esenti dalle cause di ineleggibilità e incompatibilità che la legge stabilisce per i consiglieri comunali.</p> <p>8. Gli esperti di fiducia dei gruppi consiliari composti da un numero di consiglieri inferiore al numero di commissioni consiliari permanenti ordinarie possono, in un numero di commissioni pari all'eccedenza rispetto al numero dei propri consiglieri, effettuare, in assenza del consigliere, brevi interventi, quando la commissione tratta proposte di deliberazione, di mozione o di ordine del giorno assegnate al suo esame dal Consiglio Comunale.</p> <p>9. Gli esperti designati dai gruppi consiliari nelle commissioni a supporto dei rispettivi consiglieri, su invito degli stessi, possono effettuare brevi interventi tecnici, previa autorizzazione del presidente della commissione.</p>	<p>5. Invariato</p> <p>6. Invariato</p> <p>7. Invariato</p> <p>8. Invariato</p> <p>9. Invariato</p>
<p>Articolo 132 Convocazione e ordine del giorno delle adunanze delle commissioni consiliari permanenti.</p> <p>1. Ogni commissione consiliare permanente è tenuta a svolgere tutte le adunanze necessarie per esercitare efficacemente le sue funzioni.</p>	<p>Articolo 132 Convocazione e ordine del giorno delle adunanze delle commissioni consiliari permanenti.</p> <p>1. Invariato</p>

<p>2. Le adunanze delle commissioni consiliari permanenti sono convocate dal proprio presidente, che ne stabilisce l'ordine del giorno nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto e dal regolamento.</p>	2. Invariato
<p>3. Il Presidente è tenuto, entro cinque giorni, salvo diverso accordo con i richiedenti, a convocare la commissione su un determinato argomento, ovvero a iscrivere un argomento al primo punto dell'ordine del giorno di una riunione già convocata, quando sia deciso dalla commissione stessa in una precedente riunione, e quando gli sia richiesto dal Presidente del Consiglio Comunale o, in forma scritta, da consiglieri componenti la commissione, che rappresentino la maggioranza dei consiglieri comunali. In apertura di seduta della commissione, ogni componente può prendere la parola, per non più di un minuto, per formulare proposte relative agli argomenti da trattare nelle successive riunioni.</p>	3. Invariato
<p>4. Il Presidente è tenuto, entro quindici giorni, a convocare la commissione su un determinato argomento, ovvero a inserire un argomento al primo punto dell'ordine del giorno di una adunanza già convocata, quando lo richiedano in forma scritta consiglieri componenti la commissione che rappresentino un terzo dei consiglieri comunali.</p>	4. Invariato
<p>5. Trascorsi quindici giorni dall'assegnazione all'esame della commissione di una proposta di deliberazione, di mozione o di ordine del giorno, senza che delle stesse ne sia stato programmato l'esame, ogni componente la commissione stessa può chiederne l'iscrizione all'ordine del giorno. Tali proposte devono essere trattate in una seduta, che si deve svolgere entro i quindici giorni successivi. Per le deliberazioni proposte dalla Giunta, la richiesta può essere formulata dal Sindaco o da un assessore.</p>	5. Invariato
<p>6. Qualora il presidente di una commissione consiliare permanente non provveda a convocare la commissione in termini utili per ottemperare a quanto stabilito dallo Statuto, dai regolamenti, da una deliberazione o da una mozione del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio può stabilire una determinata scadenza e, ove persista l'inadempienza, convocare in sua vece la commissione.</p>	6. Invariato
<p>7. Le adunanze delle commissioni consiliari permanenti ordinarie, tematiche e sul controllo della gestione, sono convocate in forma scritta con almeno quarantotto ore di anticipo, riducibili a ventiquattro per motivate ragioni d'urgenza. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione.</p>	7. Invariato

<p>8. Nel rispetto della normativa inerente il documento informatico, e con il consenso della Conferenza dei Capigruppo espresso con il voto favorevole di capigruppo rappresentanti i due terzi dei consiglieri assegnati, l'avviso di convocazione può essere trasmesso mediante posta elettronica all'indirizzo depositato dai consiglieri. Ove si utilizzi tale modalità, i termini per il recapito di cui al presente comma decorrono dalla data e dall'orario registrati sui sistemi informatici.</p> <p>9. Ogni commissione consiliare permanente ordinaria stabilisce, con il consenso della Conferenza dei Capigruppo espresso con il voto favorevole di capigruppo rappresentanti i due terzi di consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e tenendo conto delle esigenze dei propri componenti, il giorno della settimana e l'ora in cui di norma svolgere le proprie adunanze ordinarie. Eventuali deroghe agli orari prestabiliti sono autorizzate dal Presidente del Consiglio Comunale, sentita preventivamente la Conferenza dei Capigruppo. L'avviso di convocazione, e l'ordine del giorno relativi alle adunanze di cui al presente comma, possono essere recapitati con ventiquattro ore di anticipo.</p> <p>10. Con lo stesso avviso di convocazione possono essere convocate più adunanze. Non possono essere convocate più di due adunanze della commissione nello stesso giorno, <i>e fra l'ora di convocazione di una adunanza, e l'ora di convocazione della successiva, devono intercorrere almeno quattro ore di intervallo.</i></p> <p>11. Copia della convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze delle commissioni consiliari permanenti ordinarie e tematiche è inviata al Presidente del Consiglio Comunale, ai capigruppo consiliari ed agli eventuali vicecapogruppo del Gruppo Misto, al Sindaco, ai presidenti delle circoscrizioni, ai presidenti delle consulte comunali, all'Agenzia per i servizi pubblici locali, con le stesse modalità previste per i consiglieri.</p>	<p>8. Invariato</p> <p>9. Invariato</p> <p>10. Con lo stesso avviso di convocazione possono essere convocate più adunanze. Non possono essere convocate più di due adunanze della commissione nello stesso giorno.</p> <p>11. Invariato</p>
<p>Articolo 142 bis - Permessi e gettoni di presenza.</p> <p>1. Per fruire dei permessi previsti dalla legge e per ottenere il riconoscimento del gettone loro spettante, fatto salvo quanto previsto in proposito dal successivo comma 4, i consiglieri attestano la loro presenza mediante la sottoscrizione dell'apposito registro o mediante l'uso di idonei sistemi informatici.</p> <p>2. I consiglieri che non hanno risposto al previsto appello nominale in Consiglio Comunale o che sono stati assenti in occasione della rilevazione iniziale delle presenze nelle commissioni consiliari sono considerati assenti ad ogni effetto qualora venga in tali occasioni a mancare il numero legale.</p>	<p>Articolo 142 bis - Permessi e gettoni di presenza.</p> <p>1. Invariato</p> <p>2. Invariato</p>

<p>3. Le dichiarazioni di attestazione della presenza ai fini dei permessi riconosciuti ai consiglieri comunali che ne hanno diritto ai sensi di legge, sono integrate con l'indicazione del tempo necessario al raggiungimento della sede comunale a partire dal posto di lavoro e relativo rientro, quantificato forfettariamente in complessivi novanta minuti.</p> <p>4. Per maturare il diritto al gettone di presenza, i consiglieri devono aver fatto constare la propria presenza per almeno la metà della durata delle commissioni o, in alternativa, per almeno quarantacinque minuti nel caso la durata della seduta sia superiore ai novanta minuti, e, in Consiglio Comunale, per la metà dei lavori consiliari successivi allo svolgimento del primo appello nominale, mediante la sottoscrizione del registro delle presenze in entrata e in uscita o utilizzando idonei strumenti informatici a tal fine predisposti; nel caso in cui la seduta non abbia luogo in ragione del mancato riscontro del numero legale, ai consiglieri che abbiano fatto constare la propria presenza non spetta alcun gettone.</p> <p>5. L'importo globale mensile massimo dei gettoni di presenza è disciplinato dalla legge nazionale. Non è possibile cumulare più di tre gettoni in una sola giornata. Il numero massimo di sedute di commissione consiliare convocabile in una medesima giornata e l'intervallo fra una convocazione e l'altra sono disciplinati dall'articolo 132 comma 10.</p>	<p>3. Le dichiarazioni di attestazione della presenza ai fini dei permessi riconosciuti ai consiglieri comunali che ne hanno diritto ai sensi di legge sono integrate con l'indicazione del tempo necessario al raggiungimento della sede comunale a partire dal posto di lavoro e relativo rientro, quantificato forfettariamente in complessivi novanta minuti. I tempi di percorrenza per il viaggio di andata e ritorno potranno essere autocertificati dallo stesso Consigliere e Consiglieria la cui sede di lavoro sia ubicata fuori dal Comune di Torino ed in occasione dello svolgimento di riunioni di Commissioni e Consiglio in luoghi esterni alla sede comunale.</p> <p>4. Invariato</p> <p>5. L'importo globale mensile massimo dei gettoni di presenza dei consigli e delle commissioni della Città di Torino e delle circoscrizioni è disciplinato dalla legge nazionale. Non è possibile cumulare più di quattro gettoni in una sola giornata. Il numero massimo di sedute di commissione consiliare convocabile in una medesima giornata è disciplinato dall'articolo 132 comma 10.</p>
<p>Articolo 142 ter - Sedute in videoconferenza.</p> <p>1. La Consiglieria può partecipare alle adunanze in videoconferenza nel periodo corrispondente alla maternità anticipata o in caso di gravidanza a rischio, e per il periodo complessivo previsto per legge per il congedo di maternità e il congedo parentale.</p> <p>2. Il Consigliere può partecipare alle adunanze in videoconferenza per il periodo complessivo previsto per legge per il congedo di paternità e il congedo parentale.</p>	<p>Articolo 142 ter - Sedute in videoconferenza.</p> <p>1. La Consiglieria può partecipare alle adunanze in videoconferenza nel periodo corrispondente alla maternità anticipata o in caso di gravidanza a rischio, e per un lasso di tempo pari a quello previsto per legge per il congedo di maternità e per il congedo parentale delle madri lavoratrici dipendenti. Ciò a prescindere dalla condizione lavorativa della consigliera.</p> <p>2. Il Consigliere può partecipare alle adunanze in videoconferenza per un lasso di tempo pari a quello previsto per legge per il congedo di paternità e per il congedo parentale dei padri lavoratori dipendenti. Ciò a prescindere dalla condizione lavorativa del consigliere.</p>

	<p>3. I Consiglieri e le Consigliere possono partecipare al Consiglio Comunale e alle Commissioni consiliari permanenti e Speciali in collegamento da remoto sempre in caso di COVID-19 o altra fattispecie di patologia che comporti un periodo di quarantena o l'impossibilità fisica di abbandonare il proprio domicilio o il luogo di cura. Allo scopo i consiglieri dovranno produrre al/alla Presidente del Consiglio Comunale idonea certificazione.</p> <p>4. I Consiglieri e le Consigliere possono partecipare alle Commissioni consiliari permanenti e Speciali in collegamento da remoto fino a un massimo di quattro sedute al mese.</p>
--	---